

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA
VIALE PIERI, 13 – 28868 VARZO VB
C.F. 83004360034

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA ED IL SIG. DE GIULI GIUSEPPE PER AUTORIZZAZIONE ALL'USO TEMPORANEO DEL POLICASEIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE – ANNO 2024

PREMESSO

- che l'art. 7 "finalità delle aree protette" comma 1, lett. b) ed il comma 2, lett. a) n. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i., individuano rispettivamente tra le finalità delle aree protette la promozione della fruizione sociale e sostenibile e la diffusione delle cultura e dell'educazione ambientale e la promozione di iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
- che la Commissione Europea, con decisione del 22.12.2003 ha approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) per la regione biogeografia alpina tra i quali il SIC/ZPS IT11400016 "Alpi Veglia e Devero" (oggi "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove) nel quale sono ricompresi il Parco Veglia Devero e la Zona di salvaguardia di Devero;
- che le finalità di mantenimento e conservazione in uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree inserite nella rete ecologica europea, denominata NATURA 2000, sono sancite al comma 1, dell'art. 3, della Direttiva 92/43/CEE;
- dedotto dalle finalità istitutive dell'area protetta e dalle finalità della Rete NATURA 2000 che il mantenimento delle attività zootecniche e delle produzioni locali che da queste derivano nel periodo d'alpeggio all'interno dell'area protetta costituiscono missione prioritaria di questo Ente Parco;

Richiamate inoltre:

- la Deliberazione C.D. n. 8 del 07.05.2009 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha proceduto alla approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008 e relativi allegati, dove il Consiglio Direttivo dell'Ente ha stabilito, conformemente alle finalità del Parco, la destinazione di parte dell'avanzo finanziario libero da vincoli, per l'importo di € 37.670,74

alla U.P.B. 2.2.1 "Assetto del territorio e interventi sul patrimonio immobiliare", finalizzato all'acquisto di una struttura "policaseificio" in possesso di regolare certificazione sanitaria ASL, da mettere a disposizione

delle aziende agricole dell'alpe Veglia nella stagione estiva 2009, al fine di garantire loro la possibilità della lavorazione del latte in locale certificato, in considerazione del fatto che nessuna delle aziende agricole operanti all'Alpe Veglia possiede locali certificati per la produzione lattiero-casearia;

- la propria determinazione n. 128 del 25.06.2009 con la quale si è proceduto all'acquisto del policaseificio in oggetto;
- il Decreto del Presidente n. 19 del 21.06.2012 con il quale sono state assunte decisioni in ordine alle modalità di utilizzo del policaseificio di proprietà dell'Ente, all'alpe Veglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ () del mese di luglio, presso la sede dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola – Viale Pieri, 13 - 28868 Varzo, fra i Signori:

- 1) Dott. Daniele PIAZZA, nato a Vimercate (MI) il 29.06.1976, in qualità di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente stesso, C.F. 83004360034, ai sensi e per gli effetti della L.R. 23/2008 art. 17, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- 2) Sig. De Giuli Giuseppe, nato a Domodossola il 02.04.1966, residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DGLGPP66D02D3320, e titolare della Azienda Agricola De Giuli (utilizzatore);

si conviene e stipula quanto segue:

La narrativa è patto tra le parti.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente Parco autorizza il Sig. De Giuli Giuseppe, nato a Domodossola il 02.04.1966, residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DGLGPP66D02D3320, e titolare della Azienda Agricola De Giuli, all'utilizzo temporaneo del Policaseificio di proprietà dell'Ente ubicato in Alpe Veglia, in località "Porteia" nonché le attrezzature nello stesso contenute, come da verbale di sopralluogo effettuato dalle parti e sottoscritto dalle stesse.

Art. 2 – Durata della concessione

L'Ente parco autorizza l'uso della struttura di proprietà dell'Ente nonché le attrezzature nello stesso contenute, al sig. De Giuli Giuseppe, per il seguente periodo, in via sperimentale:

Periodo di concessione:

- dal 16 luglio al 13 ottobre 2024;

Alla scadenza del termine convenuto l'utilizzatore è obbligato a restituire il policaseificio oggetto della presente convenzione nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna. Se durante il termine convenuto sopravvenisse un urgente ed imprevisto bisogno da parte di altre aziende agricole, dovrà essere concordato con il parco l'utilizzo anche da parte delle stesse.

Art. 3 - Condizioni di utilizzo

- a) Durata dell'utilizzo della struttura:
dal 16 luglio al 13 ottobre 2024
- b) Stabilire che per l'utilizzo della struttura mobile per la caseificazione "policaseificio" le aziende agricole verseranno al parco la somma di € 11,00 (undici) al giorno, a titolo di rimborso spese di gestione;
- c) Stabilire che le spese di energia elettrica e carburante per l'utilizzo delle attrezzature sono a carico dell'utilizzatore.

Il Parco consegna in utilizzo temporaneo al Sig. De Giuli Giuseppe (utilizzatore) la struttura e le attrezzature come descritte all'art. 1, per i periodi indicati all'art. 2, perché se ne serva per l'uso consentito dalla destinazione, nel pieno rispetto delle norme igieniche previste per la caseificazione dalla normativa vigente.

Art. 4 – Custodia dell'immobile e delle attrezzature:

L'utilizzatore è costituito custode della struttura della presente convenzione e delle attrezzature in esso contenute per il periodo di cui all'art. 2 ed è direttamente responsabile verso il proprietario ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza.

L'utilizzatore si servirà del bene sopra descritto per la caseificazione dei prodotti della propria azienda agricola, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

L'utilizzatore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 5 – Consegna e riconsegna della struttura e delle attrezzature

Prima dei periodi di cui all'art. 2, l'Ente Parco procederà alla consegna al sig. De Giuli della struttura delle attrezzature in esso contenute, perfettamente funzionanti, facenti parte della convenzione. La consegna avverrà in loco a cura del personale del Parco all'uopo incaricato, e dell'operazione verrà dato conto in apposito verbale, controfirmato dalle parti.

Al termine del periodo di utilizzo il Sig. De Giuli dovrà riconsegnare la struttura e le attrezzature in esso contenute, perfettamente funzionanti, al personale incaricato dal Parco, nelle condizioni riscontrate all'atto della consegna. La riconsegna avverrà con le stesse modalità della consegna e con redazione di apposito verbale.

Al Sig. De Giuli verrà consegnato all'inizio del periodo di comodato un elenco-inventario delle attrezzature di proprietà del Parco, che verrà verificato in contraddittorio dalle parti e debitamente sottoscritto. A conclusione di ogni periodo di utilizzo, in occasione della riconsegna delle strutture al Parco, verranno effettuate le verifiche sui beni inventariati e sul loro stato di manutenzione-conservazione.

Eventuali danni - escluso il deterioramento per effetto dell'uso - riscontrati in tale occasione verranno ripristinati dall'Ente Parco a spese dell'utilizzatore, salvo la facoltà della stessa di effettuare le riparazioni richieste entro il termine da concordarsi con l'Ente.

Art. 6 – Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, a svolgere tutti gli interventi di pulizia e di piccole manutenzioni necessari per la conservazione in buono stato della struttura e delle attrezzature affidategli ed all'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

L'utilizzatore è tenuto inoltre a:

- comunicare tempestivamente all'Ente Parco ogni guasto/danno verificatosi alle strutture ed attrezzature;
- dare la propria disponibilità a collaborare con l'Ente Parco in occasione di iniziative di promozione turistico ambientale.

Art. 7 – Manutenzioni ordinarie

La struttura oggetto della presente convenzione e le attrezzature in essa contenute, di proprietà del Parco vengono date in consegna all'utilizzatore in buono stato di conservazione. Detti immobili ed attrezzature e manufatti dovranno essere mantenuti dall'utilizzatore con la diligenza del buon padre di famiglia, che provvederà alle eventuali manutenzioni ordinarie che restano a carico del comodatario. Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Ente Parco.

Art. 8 – Corrispettivo per la concessione

Per l'uso della struttura e delle attrezzature in esse contenute, il sig. De Giuli dovrà versare al Parco, entro la data del 15.11.2024 ed in un'unica soluzione, la somma a titolo di rimborso spese generali di Euro 11,00 per ogni giorno di utilizzo.

La somma di cui al comma precedente non include le spese per la pulizia nonché la fornitura di combustibile (a carico dell'utilizzatore) e di energia elettrica che l'utilizzatore sarà tenuto rimborsare all'Ente Parco.

Art. 9 – Rimborsi spese

Per quanto concerne le spese per energia elettrica si precisa quanto segue:

l'Ente Parco rimane titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica. Nel corso del sopralluogo di consegna e ri-consegna dell'immobile in oggetto, le parti procederanno alla lettura del contatore ENEL (lettura iniziale e lettura finale), l'Ente parco provvederà a conteggiare il costo del Kilowatt/ore che dovrà essere rimborsato dall'utilizzatore.

Art. 10 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra l'utilizzatore e l'Ente Parco, circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente comodato, che non possano essere definite per via amministrativa o risolte mediante accordo bonario fra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, finanziaria o giuridica, nessuna esclusa, la decisione sarà demandata al tribunale civile competente per territorio.

Art. 11 – Esecutività

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per le parti dal momento della sottoscrizione.

Art. 12 – Disposizioni per la sicurezza

All'utilizzatore viene consegnata, alla firma della presente convenzione, l'informativa sui rischi specifici dovuti all'utilizzo delle attrezzature concesse in uso, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Ente Parco declina ogni responsabilità rispetto a danni o incidenti a cose o persone che possono verificarsi nell'utilizzo delle stesse, per negligenza, mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione o colpa grave dell'utilizzatore.

Art. 13 – Modifiche alla convenzione

Qualunque altra modifica alla presente convenzione potrà avvenire solo con atto sottoscritto tra le parti.

Art. 14 – Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 15 – Norme di richiamo

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme legislative vigenti nazionali e regionali, al codice civile per quanto applicabile.

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varzo, li _____

Il concedente
Direttore dell'Ente Parco
Dr. Daniele PIAZZA

Il Titolare dell'Azienda Agricola
Sig. Giuseppe DE GIULI